



CAPITOLATO D'APPALTO

AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA DI PITTURE, VERNICI E COLORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI IN GESTIONE PERIODO TRIENNIO 2025-2027



1. PREMESSE

Jesolo Patrimonio S.r.l. ha disposto l'affidamento tramite accordo quadro per la fornitura di pitture, vernici e colori per la manutenzione degli edifici in gestione.

L'Accordo Quadro avrà durata dal 2025 al 2027, eventualmente rinnovabile una sola volta, per un ulteriore anno. Il codice CPV per i servizi in appalto è: 44810000-8.

Il valore economico stabilito nel presente Accordo Quadro, di cui al successivo art. 2, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha unicamente il fine di quantificare un fabbisogno presunto e di individuare il quadro economico dell'Accordo Quadro. Pertanto, l'importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, non obbligando la stazione appaltante a pervenire alla concorrenza di detto importo.

Le forniture di ciascun ordine attuativo verranno stabilite dalla Stazione Appaltante e contabilizzate sulla base dell'elenco prezzi posto a base di gara quotato dalla ditta aggiudicataria.

Dal momento della stipula degli ordini attuativi, l'appaltatore dovrà essere immediatamente in grado di ricevere gli ordini e di erogare le prestazioni pattuite nel tempo indicato negli ordini stessi.

La sottoscrizione del presente capitolato speciale di Accordo Quadro da parte dell'operatore economico selezionato equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'Accordo Quadro.

L'operatore economico aggiudicatario della gara dovrà garantire ed assicurare, nei tempi, nei modi e nelle forme stabilite dai documenti di gara e nel presente capitolato, la piena, diligente, tempestiva e corretta esecuzione del contratto, al prezzo stabilito nella propria offerta economica, in esso tutto compreso – nessuna prestazione esclusa o riservata – senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante a qualsivoglia titolo richiesto.

L'affidamento in oggetto avverrà mediante affidamento diretto con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023.

La presente procedura è interamente svolta attraverso l'utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione delle offerte, oltre che le comunicazioni e gli scambi informazioni, con le modalità tecniche di seguito indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera.

La durata massima del procedimento è prevista in n. 3 (mesi) dalla data della Lettera di Invito a norma dell'art. 17 comma 3. Del D.lgs. 36/2023 e del comma 2. Dell'allegato 1.3 al Codice.

2. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di ricambi per la manutenzione di autocarri come indicati nell'elenco allegato (elenco_forniture_pitture) per il periodo dal 2025 al 2027 con possibilità di rinnovo per un'ulteriore annualità.

Tutti i prodotti dovranno essere nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge o regolamentari che ne disciplinano la produzione, la vendita e il trasporto. Tutti i prodotti devono essere di qualità tale da garantire l'assenza da difetti ed un sicuro funzionamento.

I prodotti offerti devono essere in possesso di caratteristiche qualitative adeguate e in linea con quanto riportato nell'elenco allegato; qualora al momento della consegna e del successivo utilizzo, i prodotti risultassero difformi ovvero qualitativamente non adeguati, l'appaltatore sarà tenuto a sostituirli, a propria cura e spese, con altri prodotti idonei senza variazione del prezzo indicato in offerta.

Tutti i prodotti offerti devono rispettare i seguenti requisiti:

- Essere conformi alle direttive statali e comunitarie in relazione alle autorizzazioni alla produzione, importazione e immissione in commercio;
- Essere conformi alle vigenti norme di legge e di sicurezza, sia per la qualità, sia per le caratteristiche tecniche, ed essere in possesso del marchio CE e a norma CEI;
- Rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia al momento dell'offerta e a tutti quelli di carattere cogente che venissero emanati nel corso della durata dell'Accordo.

Non è consentito all'appaltatore eliminare articoli, sostituire articoli o variarne le caratteristiche; pertanto, saranno restituiti, a carico del mittente, eventuali prodotti non equivalenti a quelli richiesti.

Jesolo Patrimonio S.r.l. si riserva, in caso di necessità, di richiedere al fornitore preventivi per l'acquisto di prodotti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'elenco prodotti allegato, da considerarsi comunque inclusi nel massimale del presente contratto. Per tutti i prodotti fuori elenco il prezzo preventivato non potrà essere superiore a quello



offerto sul MEPA per i medesimi prodotti dalla stessa ditta; Jesolo Patrimonio S.r.l. si riserva comunque di valutare l'eventuale convenienza di acquistare gli stessi da altri fornitori.

3. VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo massimo dell'Accordo Quadro è stato desunto sulla scorta dei precedenti appalti di fornitura e non costituisce nessun vincolo circa le quantità future che verranno specificate nei singoli Ordini Attuativi.

Il valore complessivo dell'Accordo Quadro, fino al 31/12/2027, ammonta ad € 54.000,00 oltre IVA.

L'importo massimo stimato dell'Accordo Quadro comprensivo di rinnovo è pari a € 72.000,00 IVA esclusa.

Il suddetto importo deve intendersi comprensivo di tutti i costi accessori (quali a mero titolo semplificativo e non esaustivo costi di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna dei prodotti e quant'altro necessario alla fornitura).

L'importo ribassato che verrà aggiudicato è presunto e non impegnativo per il committente, che si riserva di ordinare forniture per importi minori secondo le sue reali esigenze, attraverso gli Ordini Attuativi e secondo le modalità indicate dal successivo art. 5.

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di non stipulare alcun Ordine Attuativo.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione del rapporto contrattuale prima della decorrenza dei termini nel caso in cui sia stato esaurito l'intero importo contrattuale.

L'operatore economico aggiudicatario non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l'importo massimo sopra indicato.

Qualora in corso di esecuzione si renderà necessario un aumento o una diminuzione della prestazione fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. DURATA

L'Accordo Quadro avrà durata dal 2025 al 31/12/2027 con possibilità di rinnovo fino al 31/12/2028.

5. MODALITA' DI EMISSIONE DEGLI ORDINI ATTUATIVI

Le singole forniture saranno affidate alle condizioni fissate dall'Accordo Quadro, mediante la redazione di Ordini Attuativi, stipulati a "misura".

Gli ordinativi di fornitura saranno emessi al bisogno, secondo le esigenze della committente.

Gli ordinativi di fornitura devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- Riferimenti dell'appalto e CIG;
- Il nome e la descrizione dei prodotti (così come riportati nell'elenco prezzi) e le quantità da consegnare;
- Il luogo di consegna dei prodotti richiesti.

L'importo di ogni Ordine Attuativo dell'Accordo Quadro sarà determinato applicando ai prezzi unitari, di cui all'elenco posto a base di gara. Gli Ordini Attuativi potranno essere stipulati secondo quanto disciplinato dall'art. 18 c.1 del D.lgs. 36/2023.

Non è previsto un quantitativo minimo di fornitura per ciascun ordine attuativo.

6. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'appaltatore deve svolgere la fornitura oggetto del presente Accordo Quadro a perfetta regola d'arte, con organizzazione dei mezzi necessari, nel pieno rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, di quanto offerto, nonché di quanto di volta in volta concordato con Jesolo Patrimonio S.r.l.

La prestazione dovrà essere svolta dall'appaltatore coordinandosi con il referente della pratica di Jesolo Patrimonio S.r.l. L'onere e la responsabilità del coordinamento è a carico dell'appaltatore, fermo il dovere di collaborazione da parte del Direttore dell'Esecuzione di Jesolo Patrimonio S.r.l.

L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative all'esecuzione delle attività contrattuali che dovessero essere impartite dalla Società e a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.



Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore è comunque tenuto a fornire alla Società tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest'ultima richiesti.

7. TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA

La consegna del materiale dovrà avvenire, a carico e a rischio del fornitore, presso la sede della committente sita in Via Meucci 10 – 30016 Jesolo (VE)

Jesolo Patrimonio S.r.l. si riserva di aggiungere e/o modificare la sede di consegna rispetto a quella precedentemente indicata.

Ogni imballaggio dovrà essere accompagnato da un documento chiaramente identificabile e leggibile riportante:

- Esatta denominazione e descrizione del prodotto;
- Quantità.

Qualora gli imballaggi non corrispondessero a tali caratteristiche o presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, tali da rendere parzialmente o totalmente inutilizzabili i prodotti, questi verranno respinti e il fornitore dovrà provvedere, a proprie spese, al loro ritiro e all'immediata sostituzione. L'integrità e la conformità della fornitura dovranno risultare dal documento di trasporto che verrà fatto controfirmare dal referente della pratica di Jesolo Patrimonio S.r.l. o da un suo delegato che riceverà la merce.

Il documento di trasporto dovrà obbligatoriamente contenere:

- Il luogo di consegna della merce;
- La tipologia, la quantità ed i prezzi unitari degli articoli consegnati (i prezzi unitari indicati dovranno corrispondere alle quotazioni proposte in sede di offerta vd. **elenco_forniture_pitture**);
- Gli estremi dell'ordine (data d'ordine e nominativo soggetto richiedente);
- Il CIG.

Le merci dovranno essere consegnate al piano stradale e nessun onere aggiuntivo verrà riconosciuto per imballaggio e trasporto, quand'anche effettuato per consegna urgente.

La ditta aggiudicatrice si impegna a consegnare il materiale richiesto entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordine. Tale termine è ridotto a 3 giorni lavorativi nel caso di acquisti indicati come urgenti. La consegna potrà essere effettuata nei seguenti orari: 08.00-12.00.

Alle varie consegne sarà presente il referente della pratica di Jesolo Patrimonio S.r.l. o un suo delegato al fine di controllare il corretto recapito della fornitura sotto il profilo quantitativo e qualitativo in qualità di verificatore della conformità, individuato dal RUP, ai sensi dell'art. 114 c.1 del D.lgs. 36/2023.

L'appaltatore trasmetterà alla Società i Documenti di Trasporto (DDT) anche in formato elettronico importabile (txt, excel, xml, cv) con cadenza mensile.

8. RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Per tutta la durata dell'Accordo Quadro, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un Responsabile della Fornitura, i cui riferimenti dovranno essere indicati alla Stazione Appaltante nella documentazione richiesta ai fini della stipula dell'Accordo Quadro. In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, inviando congiuntamente i riferimenti del nuovo Responsabile della Fornitura.

È fatta salva la possibilità per il Fornitore di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta esecuzione della fornitura. In particolare, il responsabile della fornitura dovrà essere in grado di:

- Individuare ed implementare le azioni necessario per garantire la qualità dei prodotti forniti nonché il rispetto delle tempistiche richieste;
- Gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi provenienti dalla Stazione Appaltante.

9. PERSONALE

L'aggiudicatario è tenuto ad applicare, nei confronti dei lavoratori che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni contrattuali, nonché le condizioni risultanti



da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suddetti contratti collettivi e accordi integrativi e fino alla loro sostituzione. L'appaltatore si impegna al rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare le norme in tema di assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali nei confronti del proprio personale. In tal senso tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali rimangono a carico dell'aggiudicatario, che ne è l'unico responsabile.

L'aggiudicatario e il personale dallo stesso fornito devono uniformarsi a tutte le norme inerenti alla sicurezza sul lavoro.

In particolare, è obbligo dell'aggiudicatario garantire nell'esecuzione della prestazione della massima sicurezza possibile per i lavoratori coinvolti e l'ambiente circostante, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e l'individuazione delle anomalie prevedibili comportanti rischi per la salute e sicurezza.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza nei confronti del personale del rispetto di tutte le disposizioni del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Nel caso in cui sia riscontrato il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, Jesolo Patrimonio S.r.l. comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede alla sospensione dei pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi citati. Il pagamento dell'appaltatore di dette somme non è effettuato fino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per la sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezione né ha titolo per richiedere indennizzo o risarcimento.

10. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE – MANLEVA

L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nell'esecuzione della prestazione e resta a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti di Jesolo Patrimonio S.r.l.

L'appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Società da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti e violazioni normative direttamente e/o indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

L'accertamento dei danni è effettuato dal referente della pratica della Stazione Appaltante.

In caso di mancata corresponsione del risarcimento così determinato, Jesolo Patrimonio S.r.l. provvederà direttamente mediante trattenuta sulla fattura di prima scadenza ovvero sulla cauzione definitiva che dovrà essere reintegrata dall'appaltatore entro 10 giorni.

11. FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le fatture dovranno riferirsi esclusivamente agli specifici Ordini attuativi emessi dal committente.

La ditta aggiudicatrice si impegna a presentare la fattura elettronica alle forniture erogate a: Jesolo Patrimonio S.r.l. nel formato "Fattura Elettronica PA" e dovranno essere indirizzate al nostro "Codice Univoco Ufficio" M5UXCR1.

Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica PA, è altresì obbligatorio indicare nella fattura anche il "Codice identificativo Gara – CIG".

Jesolo Patrimonio S.r.l. inoltre rientra nel perimetro applicativo del decreto-legge 50 del 24 aprile 2017 che prevede la scissione dei pagamenti dell'IVA c.d. "Split Payment", pertanto le fatture emesse dovranno essere soggette a tale regime.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese su conto corrente dedicato del quale l'impresa si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.. La violazione di tale obbligo determina la risoluzione di diritto del contratto. Il pagamento sarà, inoltre, subordinato alla verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'Impresa nonché alla verifica della corrispondenza/integrità dei materiali consegnati.

12. CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL LAVORO – PENALITA'



L'esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatore è sottoposta a verifica e controllo.

Il referente della pratica di Jesolo Patrimonio S.r.l. esercita la facoltà di controllo in merito all'esecuzione della fornitura.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna indicato al precedente art. 7 potrà essere applicata una penale di € 50,00.

In generale, in caso di inadempimento o ritardo rispetto a tutto quanto indicato nel presente capitolato, potrà essere applicata una penale variabile tra lo 0,05% e il 5% dell'importo contrattuale (IVA e oneri esclusi) per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità della stessa. È fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto e ogni altra azione a tutela di eventuali danni subiti dalla Società.

Le suddette penali potranno non essere applicate qualora l'inadempimento e/o ritardo sia addebitabile a cause non imputabili all'affidatario.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento fatta all'affidatario, che avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione della contestazione. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, Jesolo Patrimonio S.r.l. potrà procedere all'applicazione delle sopracitate penali.

Dopo la terza applicazione delle penali ovvero in caso di raggiungimento di un ammontare di penali superiore al 10% dell'importo contrattuale, il referente della pratica potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Detta risoluzione produce effetto dalla data di ricevimento da parte dell'appaltatore di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec, senza alcuna altra formalità.

Le penali come sopra maturate potranno intendersi rinunziate dalla Società soltanto in presenza di una sua dichiarazione scritta univocamente abdicativa, esclusa pertanto la sufficienza o tale effetto di qualsiasi suo comportamento concludente.

La penale verrà trattenuta sulla fattura ovvero sulla cauzione definitiva che dovrà essere reintegrata dall'appaltatore entro 10 giorni.

La Società potrà in ogni caso richiedere il risarcimento del maggior danno.

13. SUBAPPALTO

L'affidamento di attività in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni, a pena di impossibilità di ricorrere all'istituto in questione ovvero di nullità assoluta del contratto di subappalto eventualmente stipulato in violazione delle condizioni stesse:

- L'appaltatore deve aver indicato, in sede di offerta, le attività che intende subappaltare;
- In capo al subappaltatore non devono sussistere le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;
- L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, con un anticipo di almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività da subappaltare, la seguente documentazione:
 - 1) Originale o copia autenticata del contratto di subappalto, fermo restando che tale contratto deve contenere l'accettazione esplicita, da parte del subappaltatore, di tutte le condizioni del presente documento e, ove compatibili, di tutti gli impegni assunti dall'appaltatore in ordine alle attività oggetto di subappalto nonché, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto, un'apposita clausola ai sensi della quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
 - 2) Dichiarazione attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice;
 - 3) Dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il subappaltatore, a norma dell'art. 2359 del Codice civile. In caso di ROE o consorzio tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti;
 - 4) Nei confronti del subappaltatore non devono sussistere alcuno dei divieti previsti dalla normativa antimafia (D.lgs. n. 159/2011).



Fermo restando quanto sopra, la stazione appaltante provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni naturali dalla data di ricevimento della predetta istanza. Tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Salvo quanto disposto dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023, tutti i pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati a cura diretta dell'appaltatore che deve comunque trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati al subappaltatore.

In caso di subappalto e/o subcontratto, il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010, nei rapporti tra tutti i soggetti costituendo la filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del presente appalto, determina la risoluzione di diritto del relativo contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria, la parte non inadempiente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e agli enti competenti dell'inadempimento della propria controparte ai predetti obblighi.

Quanto previsto dal presente documento e/o dal contratto, in materia di verifiche e controlli, riservatezza e obblighi nei confronti del personale dipendente, si applicherà anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti.

14. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

L'appaltatore non deve cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, salvo quanto stabilito dall'art. 120 del Codice.

L'appaltatore può cedere a terzi il credito derivante dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 120, comma 13, del Codice e a condizione che la stazione appaltante accetti espressamente la cessione.

Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, la cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla stazione appaltante.

La cessione di crediti è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.

La stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a servizi con questo stipulato.

In caso di cessione del credito, tutti gli obblighi in tema di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 si applicano anche al cessionario.

In ogni caso, l'appaltatore non deve conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui sopra, la stazione appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

15. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso oppure di cui abbia conoscenza in ragione delle attività affidate, sia relative al personale che alla Società, impegnandosi a non divulgarli in alcun modo e sotto qualsiasi forma, nonché a non utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività affidate.

L'appaltatore, pertanto, non comunicherà a terzi informazioni trasmesse da Jesolo Patrimonio S.r.l. di cui venga in possesso oppure di cui abbia conoscenza in ragione del presente affidamento, se non nei casi i cui alle comunicazioni sia consentita dalla legge o comunque necessaria per lo svolgimento delle attività affidate.

È assolutamente vietata la registrazione ovvero la riproduzione audio-visiva di riunioni, conference call e/o incontri di qualsiasi tipo che avvengano nella sede di Jesolo Patrimonio S.r.l. ovvero che afferiscano all'oggetto del presente appalto, effettuate senza la preventiva autorizzazione del referente della pratica.

In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Società e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.



L'obbligo di cui al precedente capoverso sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

16. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della Legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore si obbliga a inserire, ai sensi dell'art. 3. Co. 8 secondo periodo L. 136/2010, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

L'appaltatore e il subappaltatore che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Venezia.

La Società verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni lavorativi. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n.4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo del Veneto, sede di Venezia.

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite in via esclusiva alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Il Responsabile Unico di Progetto

p.a. BUOSI Igor